

legale del 4%, fino al soddisfo.

Secondo l'Istituto, pertanto, il suo credito, al 30 settembre c.a. ammonterebbe a L. 2.221.454, 82, mentre, secondo le Luore, il credito stesso, al 21 settembre ammonterebbe a L. 2.065.395, 65.

In proposito si osserva che non è possibile accogliere la richiesta delle Luore, di ritenere cioè i mutui risolti alla data di cessazione dei pagamenti; tuttavia, non risultando che l'Istituto abbia espressamente rinunciato al precetto notificato il 28 dicembre 1931, si potrebbe ritenere che la risoluzione dei mutui in parola, sia avvenuta in tale data.

Conseguenza di ciò sarebbe che il conto dovrebbe essere modificato, sia pure lievemente, a favore delle Luore, applicando dal 28 dicembre 1931, sulle somme richieste con quel precetto, gli interessi di mora del 7.25%.

In conseguenza il debito delle Luore al 30 settembre 1933 sarebbe di L. 2.217.094, 14 e non di L. 2.221.454, 82.

Sembra invece inesatta la tesi delle Luore, secondo la quale, risolto il mutuo, sarebbero dovuti sul debito residuo i soli interessi legali.

A termini di legge, infatti, scaduta la ob-